



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **64** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **INDIZIONE ASTA PUBBLICA EX L.P. 23/90 CON CONTESTUALE
SOSPENSIONE VINCOLO DI USO CIVICO PER L'AFFIDO IN
CONCESSIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITA' REGAZZINI
PER REALIZZAZIONE E GESTIONE PERCORSI AVVENTURA.**

L'anno **duemilaquindici** addì **nove** mese di **aprile** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente ingiustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA EX L.P. 23/90 CON CONTESTUALE SOSPENSIONE VINCOLO DI USO CIVICO PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITA' REGAZZINI PER REALIZZAZIONE E GESTIONE PERCORSI AVVENTURA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come l'Amministrazione di Malè, sempre attenta ad impostare sagge politiche di valorizzazione del proprio territorio, così come a sostenere le esperienze di sviluppo turistico dello stesso, alcuni anni addietro avesse valutato positivamente la possibilità di diversificare l'offerta complessiva integrando le strutture sportive e ricreative esistenti mediante il sostegno di progetti finalizzati alla creazione di un parco avventura o percorso di sopravvivenza.

Che detta iniziativa si propone quale strumento volto ad attuare un progetto di sviluppo integrato, basato su una visione globale, unitaria e coerente delle problematiche e delle prospettive di sviluppo della nostra comunità.

Evidenziato infatti come per diversificare la clientela, costituita ancora oggi soprattutto da persone non giovanissime, si era ritenuto che un area attrezzata con strutture che facessero leva su abilità e coraggio potesse risultare una vera attrattiva per i giovani.

Dato atto come a partire dalla primavera 2006 entrò così in funzione, individuato a mezzo gara un soggetto gestore, il parco di località Regazzini, proposta che da subito ha suscitato interesse e che nel tempo, naturalmente anche grazie alla professionalità degli operatori addetti è sicuramente cresciuta e potrà essere ulteriormente sviluppata.

Evidenziato come il rapporto precedente in essere risulta scaduto, tanto da dover oggi ritenere necessario provvedere ad attivare una nuova procedura di gara.

Convenuto per questo di indire una nuova asta pubblica per l'affido in concessione di detta area alle condizioni e patti risultanti dal bando predisposto dalla segreteria comunale, documento che redatto in coerenza con gli obiettivi sopra indicati ben affronta e risolve le problematiche di carattere generale e specifico.

Evidenziato tra l'altro come lo stesso contempra in offerta un canone di €. 4.500,00-. più IVA, importo giudicato corretto conoscendosi oggi meglio il possibile interesse commerciale che l'offerta può suscitare, vero che il parco si è rivelato un buon attrattore di ospiti.

Dato atto ancora come sia stato giustamente proposto di definire il contratto per un periodo di anni sei, rinnovabile di ulteriori sei previa sospensione del vincolo di uso civico, così da tenere in debita considerazione il ragionevole interesse del gestore a ripartire i costi dell'investimento in un tempo non troppo esiguo.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 ed in particolare gli artt. 17, 19 e 39, nonché l'art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.

Considerato, in particolare, che l'intervento in questione interessa la p.f. 909 in C.C. Malè e che la stessa è gravata da diritto di uso civico a favore della frazione di Malè, giusto decreto di assegnazione di Terre di Uso Civico emesso dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per le Province di Trento e Bolzano in data 06.09.1942 sub. G.N. 196/2.

Atteso che trattandosi di realtà gravate da diritto di uso civico e dovendosi pertanto operare nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 15, comma 6 della Legge provinciale 14.06.2005 n. 6, "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", necessita in via contestuale disporre la sospensione del vincolo d'uso civico, provvedimento di competenza della Giunta comunale che, se di durata inferiore a 9 (nove) anni, non necessita tra l'altro del provvedimento autorizzatorio dell'Autorità Provinciale.

Che alla luce di quanto sopra espresso si ritiene di poter disporre in merito, in coerenza rispetto a scelte già fatte, vero che la società a beneficio della quale produrrà effetti la presente decisione, con la propria attività andrà a rafforzare la vocazione turistica di Malè integrando e quindi sviluppando l'ampia offerta di servizi che già oggi vengono garantiti e, ciò, senza che gli impianti approntati vengano a compromettere l'ambiente nel quale si inseriscono.

Osservato come l'assunzione del provvedimento di sospensione è necessaria per consentire l'utilizzo a titolo oneroso del bene gravato da vincolo d'uso civico da parte del singolo concessionario a titolo esclusivo.

Ritenuto quindi di stabilire la sospensione del diritto di uso civico gravante sugli immobili sopra citati per anni 6, dando contestualmente atto che i relativi proventi saranno impiegati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10 della Legge provinciale 6/2005, vale a dire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti.

Visto l'Allegato n. 1, schema di contratto per la concessione in uso di parte della p.f. 909 in C.C. Malè, che dovrà essere destinata all'allestimento di un parco avventura a linee di gioco aeree.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'avviso di asta per la cessione in uso per anni sei dell'area a parco in località Ragazzini di Malè su quota parte della p.f. 909 in C.C. Malè, così da destinarla alla realizzazione e gestione di un parco avventura, atto che unitamente alla planimetria che individua le superfici costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di esperire, tra tutte le persone e ditte in possesso dei requisiti prescritti, asta pubblica partendo da un canone annuo base determinato in €4.500,00.-.
3. Di disporre perché copia dell'avviso d'asta sia pubblicato all'albo telematico e pretorio del Comune, dei Comuni della Valle e agli albi frazionali per venti giorni consecutivi a sensi e per gli effetti dell'art. 10, I° comma del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg., assicurandone comunque ulteriore diffusione.
4. Di procedere alla stipulazione del contratto in forma di atto pubblico, trattandosi di concessione di suolo pubblico autorizzando il Sindaco, sulla base delle risultanze di gara, all'assunzione di ogni successivo provvedimento.
5. Di procedere per la contestuale sospensione, per anni sei, periodo equivalente alla durata delle concessioni in uso che si andrà a stipulare, del diritto di uso civico gravante sugli immobili di cui in premessa, sospensione che diverrà operativa solo con la pronuncia di aggiudicazione.
6. Di dare atto che le somme di cui al punto 1. saranno introitate al capitolo 9550 - articolo 0 - codice di bilancio 3020955 - del bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, con destinazione, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 10 della Legge provinciale 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè.
7. Di porre a carico dell'assegnatario le spese inerenti alla stipula e registrazione dell'atto, nessuna esclusa.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **13.04.2015** al giorno **23.04.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **10.04.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio